



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 20.7.2012
C(2012) 5039 final

Signor Presidente,

la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il parere formulato in merito alla proposta di direttiva sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici (campi elettromagnetici) (COM (2011) 348 definitivo), scusandosi per il notevole ritardo con cui risponde.

La Commissione prende nota delle preoccupazioni espresse dal Senato della Repubblica riguardo alla necessità di seguire correttamente le linee guida dell'ICNIRP nel determinare i limiti di esposizione. Le cifre indicate nella proposta si basano appunto sui dati e sui principi esposti nelle ultime raccomandazioni dell'ICNIRP. Per quanto concerne gli effetti "minori", la Commissione ritiene che il Senato della Repubblica si riferisca a effetti transitori quali l'induzione di fosfeni con frequenze al di sotto dei 400 Hz. La Commissione riconosce che è difficile riconciliare questi aspetti delle raccomandazioni dell'ICNIRP con le esigenze dell'industria, laddove sono necessarie flessibilità e proporzionalità e l'obiettivo principale è una protezione effettiva dei lavoratori esposti ai campi elettromagnetici. Desidera comunque rassicurare il Senato della Repubblica sul fatto i cosiddetti effetti "minori" sono stati presi in debita considerazione e che attualmente si cerca, in cooperazione con gli esperti degli Stati membri, di migliorare la struttura e il contenuto degli allegati. Ciò inciderà di fatto sull'articolo 3, paragrafo 1, secondo quanto suggerito dal Senato della Repubblica.

L'articolo 2, paragrafo 2, della proposta fa riferimento, in conformità della direttiva 2004/40/CE, all'introduzione di "valori d'azione", che equivalgono ai "livello di riferimento" dell'ICNIRP e sono direttamente misurabili. I nuovi "valori di orientamento" sono anch'essi direttamente misurabili e direttamente collegati agli effetti "minori" cui si riferisce il Senato della Repubblica; il loro scopo è introdurre una certa flessibilità a favore dell'industria e una certa proporzionalità per l'esecuzione della valutazione del rischio obbligatoria. In nessun caso tali valori comportano l'eliminazione dell'obbligo di svolgere la valutazione del rischio, imposta dalla direttiva quadro 89/391/CEE.

Per quanto riguarda l'articolo 3, paragrafo 5, la Commissione tiene a precisare che tale disposizione non introduce una deroga: indica piuttosto che la protezione dei lavoratori delle forze armate è soggetta a un sistema diverso ma in ampia misura equivalente, per la natura delle attività di tali lavoratori. I limiti di esposizione applicati dalla NATO sono ricavati dal sistema di protezione generale in uso negli Stati Uniti (sistema IEEE) e non presentano differenze significative rispetto ai valori dell'ICNIRP. Favorendo il ricorso a tale sistema si

*Sen. Renato SCHIFANI
Presidente
Senato della Repubblica
Palazzo Madama
IT – 00100 ROMA*

garantirà anche l'interoperabilità delle forze armate dei 22 Stati membri dell'UE che sono anche membri della NATO.

L'articolo 3, paragrafo 6, è stato ritenuto necessario dalla Commissione per consentire di superare temporaneamente i valori limiti in situazioni specifiche debitamente giustificate e in un ambiente controllato. Non vi è alcuna intenzione di escludere in via permanente alcuna attività industriale dalle disposizioni della futura direttiva.


Riguardo al caso specifico delle applicazioni mediche che utilizzano l'effetto di risonanza magnetica di cui all'articolo 3, paragrafo 4, il testo proposto si basa su un'analisi molto accurata e complessiva della situazione. La Commissione è convinta che il sistema previsto da tale articolo, in combinato disposto con l'allegato IV della proposta, sia molto più efficace di qualsiasi alternativa: le valutazioni del rischio saranno comunque necessarie e saranno meglio pianificate. Le informazioni e la formazione offerte ai lavoratori saranno di elevata qualità ed equivalenti in tutti gli Stati membri; le procedure saranno definite in modo molto più efficace e per di più il sistema comprenderà monitoraggi e rendiconti periodici.

Quanto all'articolo 5, paragrafo 5, la sua intenzione è di includere tutte le categorie di lavoratori esposti a rischi particolari, secondo quanto suggerito dal Senato della Repubblica. Su questo punto sembra configurarsi un accordo del Parlamento europeo e del Consiglio.

Infine, per quanto concerne la distinzione tra le disposizioni di sorveglianza sanitaria per l'esposizione a campi elettromagnetici ad alte frequenze, prevista all'articolo 8, la Commissione sottolinea che essa è stata consigliata dagli stessi esperti medici in ragione della diversa natura degli effetti sul corpo umano.

Nella speranza che questi chiarimenti rispondano alle osservazioni formulate nel parere, auspico di poter continuare in futuro il dialogo politico con il Senato della Repubblica.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della nostra più alta considerazione.



Maroš Šefčovič
Vicepresidente